

Mediazione**Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti**

Gli "*organi giurisdizionali competenti*" a rendere esecutivo un accordo di mediazione sono i seguenti: il giudice di pace, il giudice di polizia, il Tribunale di prima istanza, il Tribunale di commercio, il Tribunale del lavoro, la Corte d'appello, la Corte del lavoro e il Presidente del tribunale nei casi di provvedimenti d'urgenza.

L'"*altra autorità*" competente a rendere esecutivo un accordo di mediazione è il **notaio**, in base all'articolo 19, comma 1, della Legge sul notariato del 16 marzo 1803.

Ultimo aggiornamento: 28/07/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.